



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

(Città Metropolitana di Messina)

Determina n. 346 del 06.09.2023

Responsabile dell'Area Amministrativa

Oggetto: Determina di affidamento diretto tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l'acquisizione del servizio di Assistenza Specialistica ai portatori di handicap a scuola anno scolastico 2023/2024 periodo settembre-dicembre 2023 .CIG:Z793C541D6.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

PREMESSO che:

Con deliberazione di G.M. n.117 del 01.09.2023 è stato dato indirizzo per il servizio di assistenza specialistica ai portatori di handicap a scuola ed assegnazione risorse finanziarie per il periodo Settembre- Dicembre 2023;

- L'art.13 della legge n. 104/92 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" prevede l'organizzazione dei servizi volti all'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap;
- l'art. 14 della legge 8 novembre 2000 n.328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" prevede l'elaborazione del piano individuale per le persone disabili volto a migliorare la qualità della vita presente e futura;
- la Regione Sicilia, con la legge 18 aprile 1981 n. 68 e successiva del 28 marzo 1986 n.16, ha attribuito ai Comuni compiti di programmazione, organizzazione e gestione dei servizi di integrazione personale, familiare scolastica e sociale, anche con l'impiego di organismi sociali non profit, ad integrazione dei servizi di cura e di riabilitazione approntati dai servizi sanitari;
- in tale contesto l'art. 10 della superiore legge 68/81, fa espresso carico ai Comuni, singoli o associati di promuovere l'inserimento degli alunni con handicap nelle istituzioni educative e scolastiche, anche mediante l'assegnazione di personale dotato di specifica preparazione,

addetto all'assistenza igienico personale in aiuto a soggetti non autosufficienti sul piano motorio o insufficienti mentali, che non hanno il controllo degli sfinteri, nella misura di una unità ogni 4/5 soggetti;

- tale previsione ha trovato conferma nella legge quadro 5 agosto 1992, n. 104 recante disposizioni per l'Assistenza e l'integrazione delle persone disabili, laddove si sancisce, in modo inequivocabile che la frequenza delle scuole di ogni ordine e grado non può in alcun modo essere impedita da difficoltà di apprendimento o da disabilità connessa all'handicap;

Rilevato pertanto che nell'ambito dei servizi socio-assistenziali si rende necessario attuare un programma di intervento sociale atto a garantire l'integrazione sociale ed il diritto allo studio dei soggetti diversamente abili inseriti nelle scuole;

vista la nota prot.n.26868 del 28.09.2021 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia;

vista la richiesta di assistenza specialistica igienico-personale per gli alunni diversamente abili per l'anno scolastico 2023/2024 formulata dal Dirigente scolastico prot. n. 8030 del 07.08.2023 per n. 3 minori di cui 2 frequentanti la scuola primaria e n. 1 minore frequentante la scuola secondaria di I° grado;

Atteso che viene sottolineato *che con le esigue unità di personale collaboratore scolastico in organici non riesce a far fronte alle esigenze dell'intera popolazione scolastica;*

Considerato che l'Ente deve garantire assistenza specialistica per i minori con una disabilità grave e che ne limita totalmente l'autonomia al fine di dare attuazione al principio di inclusione scolastica o sociale degli studenti con disabilità e consentire loro di esprimere al meglio le proprie abilità e potenzialità;

Preso atto dei pareri del GLO (gruppo di lavoro operativo per l'inclusione degli alunni con disabilità) che hanno rilevato la gravità e non autosufficienza dei minori al fine di assegnare le misure di sostegno agli alunni con disabilità secondo le procedure definite dal Decreto interministeriale 25 dicembre 2020, n. 182.

Rilevata la necessità, in ottemperanza a quanto rilevato dal GLO per gli alunni disabili, di supportare con professionalità specialistiche l'attività dei minori disabili;

Ravvisata la necessità di assicurare il servizio di assistenza specialistica, non contemplata tra i servizi erogati dal Distretto D32 a valere sul Piano di Zona ;

Preso atto che trattasi, comunque, di appalto di servizi sotto soglia per il quale la normativa richiamata consente l'affidamento diretto;

Che il D.Lgs n.50/2016 detta delle disposizioni relativamente agli affidamenti di forniture e servizi della Pubblica Amministrazione;

Che le linee guida predisposte dall'ANAC in data 28/06/2016, chiariscono che, per gli affidamenti di importo inferiore alla soglia di cui al D.Lgs n.50/2016, si rimette alla discrezionalità della singola stazione appaltante la facoltà di identificare le soluzioni che soddisfano i propri bisogni ;

Visto l'art. 36, comma 2, lett. a), del decreto legislativo n. 50/2016, come modificato dall'art.1 comma 5/bis della Legge 120/2020 e dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), del Decreto Legge n. 77 del 2021, stabilisce che per l'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore ad €.139.000,00, si può procedere mediante affidamento diretto;

Visto l'importo dei servizi e delle forniture da acquistare è pari ad € 6.300,00 IVA compresa al 5% per cui la spesa è inferiore ad € 139.000,00;

Visto l'art.225 del D.Lgs n. 36/2023 che stabilisce che continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023 per lo svolgimento delle attività relative, tra l'altro all'affidamento ed esecuzione dei contratti quanto previsto dal D.Lgs n. 50/2016;

Ritenuto di dover provvedere in merito, con l'affidamento del servizio suindicato, atto ad assicurare l'assistenza necessaria per una effettiva integrazione scolastica e sociale degli alunni in situazione di handicap;

Preso atto che:

Il distretto Socio Sanitario D-32 ha trasmesso l'elenco delle cooperative accreditate per lo svolgimento del servizio di assistenza alla comunicazione e altri servizi di natura socio-assistenziale;

che si ravvisa la necessità di porre in essere tutti gli adempimenti necessari per garantire la continuità del servizio;

Dato atto che: - l'associazione di solidarietà familiare A.SO.FA:- Via Umberto 87-Gaggi, cooperativa rientrante nell'elenco dei soggetti del terzo settore accreditati dal Distretto D-32 - codice fiscale e partita IVA n. 02746720834 è presente sul sito internet www.acquistinretepa.it e che la fornitura di cui alla presente determinazione è acquisibile tramite il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);

Vista la trattativa n. 3718125 avviata sul Mercato elettronico, come definita dall'art. 36, co. 2, lett. a) del Codice dei contratti, con l'associazione di solidarietà familiare A.SO.FA:- Via Umberto 87-Gaggi, cooperativa rientrante nell'elenco dei soggetti del terzo settore accreditati dal Distretto D-32;

Dato atto che: - la suddetta trattativa è stata regolarmente espletata come da Contratto agli atti d'ufficio;

Dato atto che in questo Ente non è stato istituito il PEG(Piano Esecutivo di Gestione);

Dato atto, altresì, che ai sensi dell'art.3 L.136/2010 è stato acquisito, telematicamente, il seguente CIG: **Z793C541D6**, codice che identifica l'affidamento ed a fronte del quale si esegue il pagamento;

Vista la disponibilità finanziaria nell'apposito capitolo, giusta attestazione del responsabile dell'Area economico-finanziaria;

Vista la delibera di G.M. n. 23 del 14.03.2019 con la quale è stata approvato l'organigramma e il funzionigramma delle aree;

Vista la delibera di CC.n.50 del 16/11/2022 di approvazione del bilancio di previsione 2022/2024;

Dato atto che con il decreto 28 luglio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2023, il Ministero dell'Interno differisce, al 15 settembre 2023, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali;

Considerato che l'Ente si trova in esercizio provvisorio ai sensi dell'art.163 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e, pertanto, può impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- a) Tassativamente regolate dalla legge;
- b) Non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) A carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

Vista la determina sindacale n.10 del 28.06.2022 di individuazione e nomina dei responsabili di area;

Vista la delibera di GM n. 117 del 01/09/2023, immediatamente esecutiva, sono state fornite delle direttive per l'espletamento del servizio di Assistenza specialistica ai portatori di handicap a scuola per

il periodo settembre-dicembre 2023 e contestualmente è stata assegnata alla responsabile dell'area amministrativa la risorsa finanziaria, per la stesura e l'emanazione degli atti conseguenziali;

Vista la nota del dirigente scolastico asseverata al n/s prot.n. 8030 del 07/08/2023;

Vista la nota prot. n.22706 del 10/09/2021 del Distretto Socio sanitario D32 asseverata al n/s prot. al n.6661 del 13/09/2021,

economico- finanziaria;

Vista la Legge n.328/2000 art.6;

Vista la Legge n.104/92;

Visto l'art.106, comma 11, del D.lgs n.50/2016;

Visto il D.Lgs n.267/2000;

Vista la legge n.241/1990;

Vista la Legge n.136/2010;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità comunale;

Visto l'O. A. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

-la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo nel quale si intende qui integralmente riportata e trascritta;

1. Di affidare all'associazione di solidarietà familiare A.SO.FA:- Via Umberto 87-Gaggi, cooperativa rientrante nell'elenco dei soggetti del terzo settore accreditati dal Distretto D-32 - codice fiscale e partita IVA n. 02746720834 il servizio Assistenza specialistica ai portatori di handicap a scuola anno scolastico 2023/2024 periodo settembre-dicembre 2023 .CIG:Z793C541D6;

2. Di impegnare a favore dell'aggiudicatario del presente appalto la spesa per la complessiva somma di € 6.300,00 IVA inclusa;

4. Di dare atto che la spesa per la complessiva somma di € 6.300,00 IVA inclusa al 5%, è prenotata, ai sensi dell'articolo 183, comma 3, del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato del bilancio di previsione 2021/2023;

5. Di dare atto che non sono previsti costi per la sicurezza e per rischio da interferenze;

6. Di approvare, quale parte sostanziale ed integrante al presente atto:

a) lo schema di convenzione (All.A), da stipulare e disciplinante i rapporti tra il Comune e la Cooperativa per l'espletamento dei servizi: assistenza specialistica- Settembre – Dicembre 2023;

7. Di dare atto che, ai sensi dell'art.32, comma 7 del D.Lgs n.50/2016,l'Ufficio preposto ha acquisito la documentazione relativa, conservata agli atti;

8. Di dare atto che la suindicata Cooperativa dovrà essere munita di idonea polizza di responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art.103, comma 7, del D.Lgs n.50/2016;

9. Di dare atto che la Cooperativa, per l'espletamento dei servizi, dovrà avvalersi degli operatori con la qualifica di **assistente igienico personale specialistica per soggetti portatori di handicap o titolo equipollente**;

10. Di dare atto che la Cooperativa dovrà rispettare il CCNL- Cooperative Sociali, la tutela dell'integrità e la salute dei lavoratori, con il rispetto degli obblighi previsti dalla legge in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell'amministrazione Comunale, assumendosi ogni responsabilità sia civile che penale che possa derivare;

11. Di riservarsi di adottare eventuali provvedimenti conseguenziali nei confronti della Cooperativa suindicata, nel caso emergono delle criticità e delle inadempienze durante la fruizione dei servizi suindicati;

12. Di autorizzare la sottoscrizione con firma digitale del contratto generato in modalità elettronica dalla Piattaforma del MEPA, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
13. Di specificare che il documento di stipula conseguente la presente non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'articolo 32 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in quanto rientrante nella fattispecie di cui al comma 10 lettera b) del medesimo decreto, ossia acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico;
14. Di dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679 in materia di protezione dei dati personali;
15. Di dare atto che il responsabile del procedimento e il responsabile dell'area amministrativa non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse nemmeno potenziale previste dal vigente codice di comportamento dell'Ente e dalla legge 190/2012 per le quali è fatto obbligo di astensione dal procedimento di che trattasi, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del DPR 62/2013 e del codice di comportamento interno e di avere verificato che i soggetti intervenuti nell'istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni;
16. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
17. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR territorialmente competente nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al presidente della Regione nel termine di 120 gg. entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso;
18. Di pubblicare la presente all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente"- per gg.15 consecutivi.

Il Responsabile dell' Area Amministrativa
Dott.ssa Caterina Quacquare



PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato


Visto l'art. 53 della L. 142/90, recepito dall'art. 1, lettera h) della L.R. n. 48/1991 e modificato dall'art. 12 L.R. n. 30/2000;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la regolarità tecnica

ESPRIME PARERE _____

Li 06/09/2023



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Caterina Quacquaro

REGOLARITÀ CONTABILE



Il Responsabile del servizio finanziario

Visto l'art. 53 della L. 142/90, recepito dall'art. 1, lettera h) della L.R. n. 48/1991 e modificato dall'art. 12 L.R. n. 30/2000;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la regolarità contabile

ESPRIME PARERE _____

ATTESTA

La copertura finanziaria della complessiva spesa di euro

6.300,00

sui seguenti codici e numeri

Codice <u>12.06-1-04.02.05:499</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>IMP. 167</u>	Intervento _____

Li 06/09/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Carmela Costantino





COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

(Città Metropolitana di Messina)

Email: segreteria@comune.santalessiosiculo.me.it

Pec: segreteria.comunesantalessiosiculo@dgpec.it

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO

“Assistenza specialistica ai portatori di handicap per n. 3 alunni diversamente abili – Periodo Settembre- Dicembre 2023 - CIG: Z793C541D6

L'anno 2023 addì del mese di _____ tra il Sig. _____ nella qualità di Presidente e Legale Rappresentante

E

Il Comune di S. Alessio Siculo, P.I: 00347890832, rappresentato da Caterina Quacquaro nata a Messina il 06.03.1975, nella sua qualità di responsabile dell'Area Amministrativa, giusta determina sindacale n.10 del 28.06.2022;

PREMESSO

-che nell'ambito dei servizi socio-assistenziali si rende necessario attuare un programma di intervento sociale atto a garantire l'integrazione sociale ed il diritto allo studio dei soggetti diversamente abili inseriti nelle scuole;

vista la nota prot.n.26868 del 28.09.2021 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia;

vista la richiesta di assistenza specialistica igienico-personale per gli alunni diversamente abili per l'anno scolastico 2023/2024 formulata dal Dirigente scolastico prot. n. 8030 del 07.08.2023 per n. 3 minori di cui N.2 frequentanti la scuola primaria, n. 1 minore frequentante la scuola secondaria di I grado;

Atteso che viene sottolineato *che con le esigue unità di personale collaboratore scolastico in organici non riesce a far fronte alle esigenze dell'intera popolazione scolastica;*

Considerato che l'Ente deve garantire assistenza specialistica per i minori con una disabilità grave e che ne limita totalmente l'autonomia al fine di dare attuazione al principio di inclusione scolastica o sociale degli studenti con disabilità e consentire loro di esprimere al meglio le proprie abilità e potenzialità;

Preso atto dei pareri del GLO (gruppo di lavoro operativo per l'inclusione degli alunni con disabilità) che hanno rilevato la gravità e non autosufficienza dei minori al fine di assegnare le misure di sostegno agli alunni con disabilità secondo le procedure definite dal Decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182;

Rilevata la necessità, in ottemperanza a quanto rilevato dal GLO per gli alunni disabili, di supportare con professionalità specialistiche l'attività dei minori disabili;

Ravvisata la necessità di assicurare il servizio di assistenza specialistica, non contemplata tra i servizi erogati dal Distretto D32 a valere sul Piano di Zona ;

Rilevato che tra le risorse umane disponibili presso questo Ente non esistono figure professionali in possesso di specifica competenza professionale in materia, pertanto ricorrono i presupposti per affidare l'incarico all'esterno attingendo dall'albo degli enti accreditati presso il Distretto D32 di cui S. Alessio Siculo fa parte;

Vista la deliberazione di G.M. n. 158 del 22.10.2021 è stato dato indirizzo per il servizio di assistenza specialistica ai portatori di handicap a scuola ed assegnazione risorse finanziarie;

Visti il Decreto Legislativo n.66/2017, il D.P.R. n. 616/1977, la L.R. n. 16/86, la L.R. n. 22/86, la L.R. n. 104/92, la L.R. n. 23/98, la Legge n. 328/2000;

Visto il D.lgs n.267/2000;

Viste : Legge Regionale n. 15/2004; Legge Regionale n. 24/2016

Vista la L.R. n. 30/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART.1

Le premesse formano parte integrante della presente Convenzione.

ART.2

Oggetto e finalità della Convenzione

La Cooperativa è disposta e si impegna a prestare il seguente servizio inerente tale finalità:

“ Servizio di assistenza specialistica igienico-personale per gli alunni diversamente abili per l'anno scolastico 2023/2024 per n. 3 minori di cui 2 frequentanti la scuola primaria, n. 1 minore frequentante la scuola secondaria di I grado, presso il plesso scolastico ubicato in via maresciallo A.Altadonna di S.Alessio Siculo.“La Cooperativa svolgerà il suindicato servizio, sulla base di un piano programmatico concordato tra le parti, comunque aggiornabile, tenendo conto delle reciproche esigenze di ogni utente.

ART. 3

Modalità e durata del servizio

La Cooperativa, per l'espletamento del servizio, di che trattasi, dovrà reclutare nei modi e nei tempi richiesti:

Operatori con qualifica e mansione: assistente igienico personale specialistica per soggetti portatori di handicap o titolo equipollente;

Ore settimanali di lavoro per complessive 30 ore distribuite in base alle esigenze degli utenti. Ore giornaliere di lavoro: da espletare da lunedì a venerdì secondo le esigenze degli utenti ed il calendario scolastico;

CCNL vigente –Cooperative Sociali

Il servizio verrà svolto a decorrere dal 11 settembre 2023 e fino al 22 dicembre 2023.

Alla firma della presente convenzione la Cooperativa è tenuta ad esibire l'elenco nominativo degli operatori impegnati nel servizio con i relativi titoli professionali.

L'affidataria è obbligata ad adibire al servizio operatori fissi, in caso di assenza e/o impedimento di un operatore, è tenuta ad assicurare la continuità e la regolarità delle prestazioni, provvedendo all'immediata sostituzione con personale in possesso dei necessari requisiti, entro e non oltre il giorno successivo. Gli operatori impiegati nell'espletamento del servizio" de quo" devono assolvere con impegno e diligenza le loro mansioni favorendo a tutti i livelli un clima di reale e responsabile collaborazione in armonia con gli scopi che l'Ente persegue.

ART. 4

Corrispettivo economico

Il corrispettivo da riconoscere alla Cooperativa è di € 15,00 comprensiva di Iva al 5% (tariffa oraria) (Ogni interruzione delle attività scolastiche per vacanze Natalizie, Pasquali o altro darà corso alla sospensione del servizio che verrà espletato nei soli giorni di effettive lezioni esclusi il sabato e le festività previste per legge).

ART. 5

Modalità di pagamento

Le somme dovute alla Cooperativa verranno versate sul conto dedicato, acceso, ai sensi dell'art.3 della legge n.136/2010, in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura in formato elettronico (art.25 del DL.n.66/2014), previa effettiva fruizione del servizio da parte degli utenti e previo accettazione da parte del Comune, della regolarità dei contributi previdenziali ed assistenziali versati (Durc);

La somma mensile da liquidare verrà commisurata al numero di ore di servizio effettivamente prestate da ogni operatore , secondo il costo orario indicato nel preventivo- offerta.

ART. 6

Durata della Convenzione

La presente convenzione avrà valenza fino al 22.12.2023 come da calendario scolastico e può essere prorogata sulla base di un provvedimento motivato dall'Amministrazione Comunale, con il reperimento delle risorse economiche necessarie. In caso di proroga non possono essere introdotte nuove condizioni.

Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, ai sensi dell'art.1453 cc., l'A.C. ha la facoltà di recedere dalla presente convenzione.

Nell'eventualità che il servizio di assistenza igienico specialistica (n.6 alunni) venga gestito da altro Ente, cesseranno gli effetti della presente convenzione e la Cooperativa non avrà nulla a che pretendere.

ART. 7

Rispetto normativa

La cooperativa è tenuta ad ottemperare a tutti gli obblighi verso gli operatori impiegati nel servizio di assistenza, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro , assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

Dovrà rispettare il CCNL- Cooperative Sociali del 16/12/2011 e smi, la tutela dell'integrità e la salute dei lavoratori , con il rispetto degli obblighi previsti dalla legge in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell'amministrazione Comunale, assumendosi ogni responsabilità sia civile che penale derivate ai sensi di legge , a causa dell'espletamento dei servizi.

La Cooperativa appaltatrice si obbliga a rispettare ai sensi del DPR n.62/2013, il codice di comportamento dell'Ente, approvato con deliberazioni di GM: n.1 del 23/01/2014 - n.17 del 27/04/2016 e si impegna a consegnarne copia a ciascun operatore impegnato nell'esecuzione dell'appalto in questione, assumendo l'obbligo di rispettarlo.

Costituisce causa di risoluzione della convenzione la violazione degli obblighi di comportamento indicati nel codice.

Ai sensi dell'art.53, comma 16-ter del D.Lgs n.165/2001 e s.m.i., l'appaltatore si obbliga ad attestare di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, ad ex dipendenti del comune committente, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto del Comune stesso nei confronti della Cooperativa appaltatrice.

ART 8

Controlli e verifiche

Al fine di verificare il regolare espletamento del servizio oggetto della presente convenzione, nonché l'efficacia e l'efficienza nella gestione, è facoltà del Comune di effettuare in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli per verificare la rispondenza del servizio reso.

ART.9

Decadenza della convenzione

Sarà disposta la decadenza della convenzione in caso di :

- Sopravvenienza di circostanze che comportino il venir meno dei requisiti di cui all'art.80 del decreto legislativo n.50/2016;
- Inadempimento grave relativo agli obblighi da rispettare e alle prestazioni da fornire.
In ragione della gravità delle inadempienze e/o irregolarità rilevate, il Comune contesta l'inadempimento grave con nota scritta da inoltrare tramite pec. La cooperativa può produrre osservazioni entro dieci giorni. Rimane insindacabile il giudizio dell'Amministrazione ed è precluso alla Cooperativa qualunque ulteriore ricorso.

Art.10

Consegna anticipata

Indipendentemente dalla formalizzazione della presente convenzione, sarà facoltà dell'A.C. con apposito provvedimento dirigenziale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, richiedere alla cooperativa l'immediato inizio del servizio per le ragioni di pubblico interesse ad esso connesse.

ART 11

Disposizioni finali

Con la stipula della presente Convenzione, la Cooperativa aggiudicataria del servizio accetta in ogni sua parte gli obblighi e le prescrizioni in essa previste.

Per quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le norme del Codice Civile. La Cooperativa acconsente al trattamento dei dati, nel rispetto del regolamento UE 2016/679

ART. 12

Foro competente

Per ogni controversia relativa alla interpretazione ed alla esecuzione delle clausole della presente convenzione, che non sia possibile definire amichevolmente, sarà competente in via esclusiva il Foro di Messina.

Art.13
Deposito

Le dichiarazioni prodotte dalla Cooperativa ed inerenti il preventivo- offerta formulato, sono depositate agli atti dell'Ufficio Segreteria.

La Convenzione si compone di n.13 articoli.

SI ALLEGANO ALLA PRESENTE CONVENZIONE:

ELENCO DEL PERSONALE con la qualifica di "assistente igienico personale specialistica" e i relativi titoli professionali;

POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI ai sensi dell'art.103, comma 7, del D.Lgs n.50/2016 e smi;

MODELLO TRACCIABILITA' sui flussi finanziari ai sensi della Legge n.136/2010 e smi.

Per il Comune

Per la Cooperativa